

# **LEGGE REGIONALE N. 22 DEL 04 06 1991**

FONTE BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 3 7 1991 N. 20

## **Istituzione della Riserva naturale guidata << Majella Orientale>>.**

### **ARTICOLO 1**

Istituzione

E' istituita la Riserva Naturale Guidata << Majella Orientale>>.

### **ARTICOLO 2**

Perimetrazione

I confini della Riserva Naturale Guidata << Majella Orientale>> sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1: 25.000 per una superficie di 1.600 ettari, di cui circa 1.500 Ha in tenimento del Comune di Lama dei Peligni, e circa 100 Ha in tenimento del Comune di Civitella Messer Raimondo.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Lama dei Peligni provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali lungo le strade e l' altra viabilita' di accesso alla Riserva.

### **ARTICOLO 3**

Gestione

La gestione della Riserva Naturale guidata e' demandata al Comune di Lama dei Peligni.

Il Comune puo' avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni, cooperative o istituti particolarmente qualificati, nelle forme che riterra' piu' idonee. Per la gestione della Riserva il Comune puo' inoltre avvalersi della consulenza tecnica di un Ecologo in servizio presso la Regione all' uopo distaccato.

Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune dovra' definire, mediante apposite delibere consiliari, l' organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonche' le forme ed i modi attraverso cui si attuera' la gestione della Riserva stessa. QUalora, entro il predetto termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti, nel precedente comma, la Giunta Regionale gestira' in via provvisoria la Riserva, attraverso l' Ufficio Parchi e Riserve Naturali.

Il Comune dovra' altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio Regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, e d' intesa con il componente Settore della Giunta Regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisca le modalita' di accesso e fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l' osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonche' i divieti specifici.

Nell' organo di gestione di cui al precedente 3o comma, e' riservato un posto al Comune di Civitella MR che provvedera' alla nomina con atto deliberativo del Consiglio Comunale.

### **ARTICOLO 4**

Piano di assetto naturalistico

Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' Ente gestore provvede all' affidamento dell' incarico per l' elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva con lo studio degli aspetti geologici, botanici e zoologici e le indicazioni conseguenti per la gestione ed il regolamento.

Tale elaborazione dovra' essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell' incarico.

Il Piano di Assetto Naturalistico dovra' essere approvato dal Consiglio Regionale, previo parere del

competente settore Urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso Settore.

Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto, confermando o, se riterrà opportuno, modificando quella stabilita nella presente legge.

## **ARTICOLO 5**

Programma pluriennale di attuazione

Entro il termine di tre mesi, a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio Regionale, l'organo di gestione della Riserva predisporrà il Programma Pluriennale di attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio - economici, finanziari, territoriali e naturalistici.

Il Programma Pluriennale di Attuazione dovrà essere inviato alla Giunta Regionale Settore Urbanistica e Beni Ambientali, che, a sua volta, lo invia al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.

## **ARTICOLO 6**

Piano di gestione

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente gestore predispose ed approva un Piano di Gestione dello stanziamento di cui al successivo art. 10.

Limitatamente al primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Piano di Gestione dovrà essere adottato ed inviato alla Giunta Regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La Giunta Regionale esamina ed approva il Piano di gestione entro i 60 giorni successivi all'arrivo presso il competente Settore, provvedendo, altresì, all'erogazione dei Fondi previsti.

## **ARTICOLO 7**

Adeguamento degli strumenti urbanistici

Le previsioni e le prescrizioni del piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra - comunale.

## **ARTICOLO 8**

Norme di tutela

All'interno della Riserva sono vietati i seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) costruzione di nuovi edifici;
- d) asportazione anche parziale e danneggiamento delle formazioni minerali;
- e) modificazione del regime delle acque;
- f) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali e vegetali ed in generale qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione sia di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri, sia di prelievi per scopi scientifici;
- g) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
- h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura.

Il pascolo ed il taglio colturale saranno consentiti soltanto secondo le modalità ed i tempi che saranno stabiliti dall'Ente gestore in seguito alle risultanze del Piano di Assetto Naturalistico.

Nelle more della predisposizione ed approvazione del Piano di Assetto Naturalistico e del successivo regolamento, per ogni intervento non contemplato nel presente articolo potrà essere attuato solo dietro specifica autorizzazione dell' Ente gestore, sentita la Giunta Regionale.

#### **ARTICOLO 9**

##### **Sanzioni**

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 8, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

#### **ARTICOLO 10**

ALL' onere derivanti dall' applicazione della presente legge, concernente l' istituzione della Riserva Naturale Guidata << Majella Orientale >>, valutato in L. 120.000.000, limitatamente all' esercizio 1991, si provvede con parte, di pari importo, dello stanziamento recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, istituito con la legge regionale quadro in materia di Istituzione di Parchi e Riserva - LR n. 61 del 30 giugno 1980. Ai riconnessi eventuali oneri successivi al 1991, si provvederà con lo stanziamento annuale recato dal predetto Capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel << Bollettino Ufficiale della Regione >>.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L' Aquila, addì 4 giugno 1991.